ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA PROCEDURA IN SEDE SINDACALE PER L'UTILIZZO DI FSBA DURANTE LE SOSPENSIONI PER MANCANZA DI LAVORO

SOSTITUTIVO DELL'ACCORDO 9 OTTOBRE 2017

Il giorno 10 gennaio 2019 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomin e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti:

е

CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla segretaria generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco, dal segretario regionale Paolo Pozzobon e da Pietro Scomparin;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei;

PREMESSE GENERALI

- Visto l'accordo regionale del 27 aprile 2016,e del 29 luglio 2016 e del 9 ottobre 2017 sul medesimo tema;
- Considerato che è stato pubblicato nella GU. n. 166 del 18 Luglio 2016, il Decreto 95581 del 29/04/2016 riguardante FSBA;
- Tenuto conto le modifiche apportate dal CdA di FSBA sul Regolamento del Fondo Nazionale
- Visto l'accordo interconfederale nazionale del 17 dicembre 2018 che ha previsto per l'anno 2019 e in via sperimentale l'incremento del periodo di integrazione salariale di Assegno Ordinario e la sospensione dell'applicazione dell'art. 14 del Regolamento di FSBA "Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario";
- Valutata la necessità di fornire un quadro aggiornato delle regole da applicare per accedere alle prestazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti hanno rivisto il testo della procedura per l'utilizzo di FSBA durante i periodi di sospensione in Veneto, già contenuto nell'accordo regionale del 9 ottobre 2017 e l'hanno adeguato alle novità introdotte dal Regolamento di FSBA.

L'articolato riportato di seguito sostituisce integralmente quando definito nell'ultimo accordo del 9 ottobre 2017..

B M

4

finito nell'ultim

Yu

1

Art. 1) SFERA DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nei confronti dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA.

Art. 2) CAUSALI DI UTILIZZO FSBA

Il ricorso alle prestazioni di FSBA è ammesso nei seguenti casi :

- Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
- Situazioni temporanee di mercato

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti all'atto della sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Le parti convengono che, vista l'oggettiva impossibilità di attivare procedure sindacali nel caso di sospensioni dal lavoro dovute ad eventi climatici e visto il Regolamento di FSBA, il verbale di accordo sindacale sia sostituito da una comunicazione dell'impresa da inviare all'EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l'evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori (allegato 3).

Art.3) TIPOLOGIE E DURATA DELLE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni di sostegno al reddito:

- assegno ordinario;
- assegno di solidarietà.

Secondo quanto previsto dal regolamento, la durata delle prestazioni è la seguente:

- 20 **settimane per l'assegno ordinario**, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni,
- 26 settimane per l'assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni;

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

Le suddette prestazioni non si possono cumulare e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

Art. 4) PARTICOLARITA' OPERATIVE PER L'ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

Si rimanda alla delibera FSBA dell'8 giugno 2017 che contiene le nuove disposizioni applicative che sono vincolanti per l'esito positivo della richiesta.

Art. 5) MISURA PRESTAZIONI FSBA

Secondo quanto previsto dal Regolamento, e sulla base della delibera del Consiglio Direttivo di FSBA del 15 marzo 2018 l'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il

\$5 M

[N]

1 de la companya de l

res s

limite di importo massimo mensile di € 982,40 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni fornite da FSBA. L'ammontare dell'assegno di solidarietà sara' pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art.31 del D.Lgs 148/15 entro il limite di importo massimo mensile di € 982,40 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

Art. 6) CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Secondo quanto previsto dal Regolamento, le prestazioni FSBA vengono erogate alle seguenti condizioni:

- a) regolare contribuzione a FSBA da parte dell'azienda dal 1 gennaio 2016;
- b) anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni alla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario.
- c) verbale di accordo sindacale siglato preventivamente rispetto all'inizio della sospensione.

In assenza delle condizioni previste dai punti b) e c) la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Nel caso di ritardo od omissioni nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione dell'azienda (versamenti a FSBA) e del lavoratore (maturazione anzianità aziendale).

Art. 7) PROCEDURA IN SEDE SINDACALE PER UTILIZZO FSBA

L'impresa che deve operare una sospensione/riduzione di orario ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo utilizzando il modello AZ, specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda. Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc)

A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell'Allegato 1 (utilizzo assegno ordinario) o dell'allegato 2 (utilizzo assegno di solidarietà).

Secondo quanto previsto dal Regolamento FSBA, l'accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all'inizio del periodo di sospensione.

Non è prevista alcuna procedura nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici. Successivamente alla stipula dell'accordo, l'azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio FSBA da parte di EBAV. Tali adempimenti sono svolti in via telematica utilizzando il portale FSBA al quale si accede anche attraverso una specifica sezione del sito di Ebav.

Art. 8) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento di FSBA e alle disposizioni operative pubblicate sul sito del Fondo.

Considerato che il portale FSBA è stato attivato, non è più necessario l'invio delle comunicazioni ad Ebav da parte dell'impresa.

Art. 9) ADEMPIMENTI A CARICO DEL LAVORATORE (MOD. D 06) ED EROGAZIONE **DELLE PRESTAZIONI FSBA**

Ger M

Secondo quanto previsto dal documento comune del 27 febbraio 2017, le parti sociali del Veneto hanno indicato, tenuto conto delle diverse opzioni rese possibili, che le prestazioni di FSBA siano erogate attraverso un pagamento diretto ai lavoratori per il tramite di Ebav una volta giunta l'autorizzazione di FSBA.

Al fine di semplificare la procedura di controllo dell'IBAN del lavoratore, sulla base del verbale di accordo del 24 marzo u.s. lo stesso lavoratore dovrà predisporre ed inviare il modello EBAV D06 per il tramite degli sportelli dell'Ente presso le OO. SS. firmatarie il presente accordo.

Art. 10) RIPRESA LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FERMATA

L'impresa è tenuta ad effettuare la segnalazione di ripresa dell'attività produttiva utilizzando l'apposito modello e la relativa modalità indicata dal portale FSBA.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, in mancanza di ripresa produttiva al termine del periodo di sospensione l'impresa dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.

Art. 11) CONTRIBUZIONE CORRELATA

Secondo quanto previsto dal Regolamento, il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata., calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 L.4/11/10, n. 183 riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA.

La relativa domanda di rimborso sarà inviata a FSBA attraverso Ebav, corredata della documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7 comma 3 D. Lgs. 148/15. Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, FSBA tramite Ebav provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione correlata, una volta accertata la sussistenza dei requisiti in capo all'impresa.

Art. 12) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nell'apposito verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure del contratto a termine, se in data anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

Art. 13) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Al fine di mantenere un adeguato ruolo nella gestione di situazione di crisi con utilizzo di ammortizzatori sociali derivanti dalla contrattazione collettiva le parti si danno atto reciprocamente che svolgeranno le seguenti funzioni:

- le AA.AA. provvederanno a raccogliere le comunicazioni da parte delle imprese come meglio specificato al punto 8 che precede;

- le OOSS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza, per la redazione del mod. D06.

Art.14) PRESTAZIONE EBAV A FAVORE DELLE IMPRESE

8

2

M).

£ 4

Le parti, una volta che l'INPS avrà emanato le istruzioni per il versamento della contribuzione correlata, si impegnano a definire una nuova prestazione a favore delle imprese, basata sui criteri procedurali già definiti per la CIG in deroga.

Art. 15) RECEPIMENTO AUTOMATICO MODIFICHE REGOLAMENTO FSBA

Le modifiche del regolamento FSBA, anche avvenute attraverso delibere del fondo, si intendono automaticamente recepite nel seguente accordo.

Art. 16) DECORRENZA

Fermo restando che le modifiche apportate al regolamento hanno le decorrenze previste dalla delibera del CdA, la presente procedura, nella parte relativa all'utilizzo ai verbali, entra in vigore per le consultazioni che iniziano dal 11 gennaio 2019..

Art 18) NORMA FINALE

La CNA veneto provvederà a consegnare ad Ebav il testo dell'accordo.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

VENETO

CNA VENETO

CASARTIGIANI VENETO

MAD BALLI

CGIL VENETO

1/1/6 00/00/6

UIL VENETO

VENETO

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURA PER FSBA ai sensi art.8 accordo interconfederale regionale del 10 gennaio 2019

Alla Associazione Artigiani	di_		
(faxecc)			
Alla CGIL	di		
(faxecc)			
Alla CISL (faxecc)	di		
(faxecc)			
Alla UIL	di	***************************************	
(faxecc)			
Oggetto: comunicazione avvio utilizzo prestazioni FSBA	procedura ex	κ art.7 A.I. Vε	eneto 10.01.2019 per
La	scrivente		impresa
in via		<u>.</u>	sita nel Comune di
in via fax		!	I (GI
fax P.IVA	COD F	isc	MATR
INPS			
prestazioni FSBA: ASSEGNO ORDINARIO II ricorso alle prestazioni FSBA è//20 e per un numero di di (cancellare l'ipotesi che non ricorre) a) da situazione aziendale o ai dipendenti b) situazioni temporanee d ASSEGNO DI SOLIDARIETA'	pendenti pari a dovuta da eve		
l'azionda al fino di ovitar	e la riduzi	ione di pe	rsonale dovute a
		<u> </u>	chiede l'accesso
all'assegno di solidarietà per n°	la e con una	avoratori interes ı riduzione dell	ssati, per il periodo dal 'orario di lavoro nella
operai impiegati	a	pprendisti	TOTALE
L'azienda dichiara:			
<i>k</i> ·			6

alla richiesta delle prestazioni FSBA in quanta alla richiesta delle prestazioni FSBA in quanta Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148; 2) di aderire /non aderire ad Ebav (barrare l'ipo 3) di applicare il seguente contratto collettivo: 4) che i dipendenti interessati alla sospensio superiore ai 90 giorni, 5) che ha svolto in precedenza una proced OOSS:	o non rientra nel campo di applicazione del otesi che non ricorre). One riduzione hanno un'anzianità aziendale
Per ogni ulteriore richiesta vi pre dello Studio/associazi fax Si autorizza altresì il trattamento dei dati sopr	ione telefono
sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento Ed Distinti saluti	uropeo 2018/679.
Localitàdata/	/20
	L'IMPRESA (firma titolare / legale rappresentante)
	Yen

EBAV - FSBA 2019 ALLEGATO 1

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO FSBA

In data	presso la sede di si sono incontrati:
l'impresa	
sita in via	Comune
P.IVA COD. FISC	C
MATR. INPS	C mail norcona di
esercente l'attività di	Helia persona di
do ner	a specifica mandato come confermano le firme
OOSS Sig	
OOSS Sig	
dell'assegno ordinario di FSBA (sospensioni a z del D. Lgs. 148/2015 e successivi provvedimenti	
Pren	nesso che
- l'impresa, che ha natura	a artigiana, svolge l'attività di , ha in forza n dipendenti ed applica il
seguente CCNL/CCRL:	OSS ed una delle OO. AA. l'avvio della procedura rità produttiva con la seguente causale:
- l'impresa dichiara di essere in regola co applicazione del Titolo I del d.lgs. 14 settembre superiore ai 90 giorni.	on i versamenti FSBA, di non rientrare nel campo di 2015, n. 148 e che i dipendenti hanno un'anzianità
riportati in calce al fine di far fronte all'attuale s lavoro non darà luogo alla decorrenza della retri - che, nel caso vi fosse la necessità di far richiamerà al lavoro durante detto periodo di so per il tempo necessario per portare a termine ta	fronte a nuove impreviste commesse, l'azienda ospensione i lavoratori nel numero, nei nominativi e elle eventuale ulteriore lavoro. ico della domanda di prestazione per il tramite della

Letto, confermato e sottoscritto

ditta	ooss	OOAA
	••••••	
(NOME E COGNOME) SOSPENSIONE)	(FIRMA)	(PERIODO DI
	•••••	
Le parti sottoscrittrici il presente a singolo lavoratore sono contenuti	accordo si danno reciprocam nel LUL	nente atto che i dati personali di ogn
ditta	ooss	OOAA
Mulh	M.	

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' FSBA

In 	data						la o incontr	sede ati:	di
l'impr									
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
P.IVA	١		CC	D FISC					
MATE	R. INPS	attività d			mail				
• • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • • • • • • • • • • • • • • • •	in	ı qualità di ti	tolare/lega	le rappre		a di ssistita
ed i sottor OOSS	lavoratori iportate, da S S	sotto segna alle OOSS n Sig Sig Sig	ti e assist ella/e perso	iti, giusta na/e di	specifica m	andato co	ome con	fermano le	∍ firme
dell'a	ssegno d	ire la proce li solidariet el D. Lgs. 14	à FSBA (riduzione	orario di la	voro), in	ennaio 2 base a	019 per l' quanto p	utilizzo revisto
				Preme	sso che				
•••	l'impresa	, che	ha	natura	artigian	a, sv forza n	olge dipende	l'attività	di plica il
- applic superi - - inferio - durata nell'a	l'impresa azione del iore ai 90 g il periode il numer ore al num l'impresa dell'accecordo, si	CCRL: dichiara di e Titolo I del o giorni; o di riduzior o di lavora aero dei lavo a, consapev cordo di e impegna al solidarietà;	essere in red.lgs. 14 sette non può tori interestratori diche colle del divisolidarietà tresì a nor	gola con i ttembre 20 essere in ssati alla niarati in e vieto di st per le	versamenti 15, n. 148 e feriore a 3 i riduzione o subero; tipulare con stesse ma	FSBA, di i che i dipe mesi; li orario i atratti a te	ndenti h non può mpo de lei lavo	anno un'an essere p terminato pratori co	ozianità pari od per la pinvolti
			Vist	o che					`\
quant	dura per ri o l'impre o determin	è sta idurre l'orari sa ato gli esub o totale delle	o di lavoro peri)	al fine di	evitare il li	cenziamei (descriz	nto di . ione de	dipende	enti in
-			M.	1	1/ c		۷		10

Le Parti come sopra costituite concordano quanto segue:

Letto, confermato e sottoscritto

- a decorrere dal...... e sino al viene previsto un periodo di riduzione di orario che
 coinvolgerà n.lavoratori come da nominativi e periodi riportati in calce al presente
 accordo. Tale riduzione di orario non darà luogo alla decorrenza della retribuzione;
- la riduzione oraria media non superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, come riportato in calce all'accordo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 70% dell'orario nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.
- nel caso vi fosse la necessità di far fronte a nuove impreviste commesse, l'azienda richiamerà al lavoro durante detto periodo di sospensione i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale eventuale ulteriore lavoro e ne darà comunicazione alle OOSS firmatarie il presente verbale entro 15 giorni dal momento in cui si è verificata tale variazione di orario.

L'impresa si impegna ad operare l'invio telematico della domanda di prestazione per il tramite della piattaforma informatica di FSBA predisposta all'uopo. Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.

ditta		ooss	OOAA
	ELENCO	LAVORATORI	
(NOME E COGNOM	IE)	ore e percentuale riduzione	(FIRMA)
	•••••		
		••••••	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	
	•••••	•••••	
	********	······································	
	•••••		
•••••	•••••		

11

Le parti sottoscrittrici il presente accordo si danno reciprocamente atto che i dati personali di ogni singolo lavoratore sono contenuti nel LUL.

ditta OOSS OOAA		*******************	***************************************
	ditta	ooss	OOAA

//>/// // 9 *

C

Th

#)

COMUNICAZIONE AD EBAV (utilizzo FSBA per eventi atmosferici) (da inviare alla seguente mail: segreteria@ ebav.veneto.it)

•					
II sottoscrittoimpresasita in via				cap	Comune
esercente l'attività di P.IVA					
con la presente comunica giorni nel mese tipologia di evento):					
II sottoscritto dichiara di a gennaio 2016 e di aderire/no					ı partire dal 1
Per il tramite dello studio/ domanda di prestazione a F					
	M	J .			
MMA	W.	H	o R		5